

**LUIGI ROMA**

*AVVOCATO*

Cultore di Diritto Amministrativo nella Facoltà di Economia  
della Seconda Università degli Studi di Napoli  
81031 AVERSA (CE) Via S. D'Acquisto, 73 - Telefax 081/8130853  
[luigi.roma@avvocatismcv.it](mailto:luigi.roma@avvocatismcv.it)

**ON. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER IL LAZIO – ROMA**

**RICORRE**

L'avv. **Antonietta Boggia** nata a Napoli il 04.09.1979 e residente in Aversa alla via Cicerone n. 48 (C. F. BGGNNT79P44F839H), rapp.ta e difesa, giusta mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Luigi Roma (RMOLGU81B25G309Q - P.IVA 03307900617) (FAX 081/8130853 pec: [luigi.roma@avvocatismcv.it](mailto:luigi.roma@avvocatismcv.it)) e con domicilio digitale come da registri di giustizia;

**CONTRO**

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rapp.te p.t.

**NONCHE' CONTRO**

Bortone Pietro (C.F. BRTPTR82C16A512I) nato il 16.03.1982.

**PER L'ANNULLAMENTO PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI**

- a) del decreto n. 6175 del 18 agosto 2020 del Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Istituto Tecnico Statale per il Turismo "C. Colombo" con il quale il dirigente scolastico in relazione alla richiesta di inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente per gli anni 2020-2022, limitatamente alla classe A066 ha decretato (si legge): *"La domanda dell'interessato aspirante deve essere esclusa"*;
- b) delle graduatorie provinciali per le supplenze - scuola secondaria di II grado pubblicate con decreto prot. n. m\_pi.AOOUSPRM.REGISTRO UFFICIALE(U).0019374.02-09-2020 in data 02.09.2020;
- c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente comprese ulteriori indagini e pareri istruttori se e in quanto esistenti

**FATTO**

- 1) La ricorrente chiedeva l'inserimento nelle GPS per le supplenze del personale docente per gli anni scolastici 2020-2022 con aggiornamento delle graduatorie della provincia di Roma per la scuola secondaria di secondo grado per le classi di concorso A046 e A066. (doc. 1)

- 2) In data 18 agosto 2020, il dirigente dell'Istituto Tecnico Statale per il Turismo "C. Colombo" di Roma, con decreto n. 6175 disponeva che: *"La domanda dell'interessato aspirante deve essere esclusa"*. (doc. 2)
- 3) Il provvedimento veniva emanato *"(...)visto l'art. 5 comma 1 O.M. 10/07/2020(...)"* e *"(...) verificata la mancanza delle condizioni espresse dall'articolo citato (...)"*.
- 4) In conseguenza, alla pubblicazione delle GPS, intervenuta in data 02.09.2020, la ricorrente, suo malgrado, apprendeva di non essere stata inserita nella graduatoria per la classe di concorso A066, pur avendo tutti i requisiti richiesti.
- 5) In realtà, come si dirà, la ricorrente proprio perchè perfettamente in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'art. 5 comma 1 O.M. 10/07/2020, in data 03.09.2020 presentava istanza di rettifica in autotutela.
- 6) Giunta in prossimità della scadenza del termine per la proposizione di ricorso giurisdizionale avanti a Codesto On. Le Tribunale, a fonte della mancata adozione di qualsivoglia provvedimento da parte dell'Amministrazione, si vedeva costretta alla presentazione del presente rimedio giurisdizionale.

Sorge dunque l'interesse all'impugnazione dei provvedimenti in epigrafe indicati, la cui censura si affida ai seguenti motivi in

## DIRITTO

- I. **Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 dell'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione del 10.07.2020. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost. Violazione dei principi di correttezza, buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1,2,3, 21-nonies L. 241/90 s.m.i. Eccesso di potere per errore sui presupposti, assoluto difetto di istruttoria e di motivazione.**

L'articolo 5 dell'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione del 10 luglio 2020, contenente le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, rubricata *"Disposizioni specifiche per le classi di concorso ad esaurimento ovvero non più presenti negli ordinamenti didattici"*, prevede al **comma 1, ultimo capoverso** che: *"(...) possono fare domanda di inserimento esclusivamente gli aspiranti già presenti nelle*

*graduatorie di istituto delle indicate classi di concorso per il triennio 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020".*

Al **comma 2** prevede che: *"Gli aspiranti di cui al comma 1 in possesso di abilitazione per le classi di concorso A-66, A-76, A-86 possono fare domanda di inserimento, purché in possesso del relativo titolo di accesso, nella prima fascia delle GPS delle classi di concorso A-41, con riconoscimento del servizio prestato quale servizio specifico, e nella seconda fascia delle GPS per le classi di concorso per le quali possiedono il titolo di accesso".*

Orbene, la ricorrente, era già presente nelle graduatorie di istituto delle indicate classi di concorso per il triennio 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020" ed in possesso del titolo di accesso per la classe di concorso A066.

Tali requisiti si rilevano, a titolo esemplificativo, dal documento sub 3) rilasciato dall'Istituto di Istruzione Superiore "Einstein-Bachelet" di Roma. (doc. 3)

Con il richiamato provvedimento, si da atto, sia della pregressa presenza nelle graduatorie d'istituto, ove (si legge): *" (...) VISTO il provvedimento di questo istituto prot. n. 4681/VII.1 del 14.01.2017 con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive d'istituto per gli anni scolastici 2017/2020 (...)",* sia del possesso del titolo d'accesso in relazione al servizio prestato, quale servizio specifico, ove nel titolo dispositivo del provvedimento, effettuata la valutazione dei titoli e dei servizi si: *"(...) DISPONE l'inserimento in 3^ fascia (oggi 2^ fascia GPS)"* con l'indicazione dei punteggi di servizio a quella data.

Alla luce delle considerazioni svolte si appalesa illegittimo il provvedimento impugnato.

Il ricorso va dunque accolto.

#### **ISTANZA DI SOSPENSIONE.**

Il *fumus boni iuris* emerge dai motivi di ricorso. Quanto al danno esso è grave ed irreparabile tenuto conto che il corretto inserimento in graduatoria rappresenta requisito indispensabile ai fini della prestazione del servizio e del sostentamento della propria famiglia.

#### **P.Q.M.**

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e della incidentale domanda di sospensione. Conseguenze di legge in ordine alle spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Ai fini del disposto dell'art. 13, co. 6 bis, del D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 21 del D.L. n. 223/2006, come modificato dall'art. 1, comma 1307, della L. 296/2006 e s.m.i., il contributo

unificato versato è pari ad € 325, 00.

Avv. Luigi Roma



LUIGI ROMA  
AVVOCATO  
29.10.2020  
10:59:34  
UTC